

§ 35. Eseguisce e fa pure eseguire le disposizioni pel pubblico servizio delle Autorità amministrative, politiche, e militari, sotto la stessa loro responsabilità.

§ 36. Non riceve commissioni che in iscritto, e in via ufficiale, e le Autorità si rivolgono per darle al Colonello, o al Capo Riparto, se l'oggetto esige urgente esecuzione, e se la distanza dal luogo dove risiede il Colonello fosse troppo sensibile.

§ 37. Allorchè il Capo Riparto si presta all'immediata esecuzione per l'impero delle circostanze, ne previene però subito il Colonello.

§ 38. Gli Ufficiali provinciali tengono un registro di tutte le commissioni, e del tempo e modo in cui le eseguirono.

§ 39. La Forza provinciale presta il suo braccio anche nell'interno delle città, se sarà legalmente richiesta.

§ 40. Gli Ufficiali territoriali invigilano pure alla polizia delle Terre e Castelli, ordinano le solite ronde villiche in giro regolare e non oppressivo, distribuiscono con equità le fazioni reali e personali, di Villaggio in Villaggio, colle norme presentemente vigenti, ammaestrano i Panduri e tutta la gioventù nell'armi a seconda dei Regolamenti del Provveditor generale Vendramin e colla scorta di apposite istruzioni, che verranno diffuse.

§ 41. I Capi Villa, i Sciaus, i Zudatz, i Procuratori, e i Subassè, in ogni oggetto di disciplina dipendono dagli Ufficiali provinciali, e propongono la nomina dei pri-